

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

Verificato che, ai sensi dell'art. 172 lettera e) D. L.vo nr. 267/2000, tra gli allegati al bilancio di previsione è prevista la deliberazione con la quale si determinano le tariffe dei servizi a domanda individuale;

Richiamato l'art. 117 del T.U.E.L. in ordine ai contenuti delle tariffe;

Verificato che nel periodo di tempo intercorso i servizi hanno subito un aumento di costi dovuti alla dinamica inflattiva generale tali da ritenere opportuno un adeguamento delle tariffe approvate col provvedimento richiamato;

Dato atto altresì che i pesanti tagli ai trasferimenti erariali effettuati dallo Stato impongono agli Enti Locali la necessità di adeguare, seppure in termini contenuti e tenendo nella dovuta considerazione le difficoltà delle famiglie, la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale;

Premesso :

- che per effetto di quanto previsto dall'art. 3, commi primo e settimo del Decreto Legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n.51, per i servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni ed i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
- che con Decreto ministeriale 31 dicembre 1983, come da ultimo modificato dall'art.4 del Decreto Ministeriale 16 maggio 2006, sono stati individuati i servizi da considerarsi " a domanda individuale";
- che la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e con contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36% per gli enti strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 243 C. 1 lett. a);
- che il Comune di Verano Brianza non è Ente strutturalmente deficitario;

Ritenuto pertanto di applicare le tariffe così come indicate nell'allegato "A" e "B" al presente deliberato;

Considerato che:

- le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale, così come previsto dall'art.5 della Legge 23 dicembre 1992, n.498;
- in base a tali tariffe, per i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune, nel bilancio di previsione per il corrente esercizio possono iscriversi entrate per un totale di € 512.007,00 a fronte di spese ammontanti a € 827.357,45 per cui risulta una copertura finanziaria degli stessi pari al 61,88%;

Preso atto dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'art. nr. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo nr. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. 4

Astenuto nr. 1 (Radaelli Maria Paola)

Voti legalmente espressi

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di approvarsi per l'anno 2012 le tariffe dei servizi a domanda individuale secondo i prospetti allegati "A" e "B" nonché i parametri applicativi come negli stessi specificati, prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Stabilirsi, in considerazione dell'anno scolastico inoltrato, che le nuove tariffe trovino applicazione dal 01.09.2012.
4. Di approvare, per l'anno 2012, l'elenco dei servizi a domanda individuale gestiti da questo Ente ed i relativi costi e ricavi come da prospetto allegato (All." C ") quale parte integrante del presente atto, determinando nella misura del 61,88% la percentuale di copertura dei costi complessivi.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione unanime favorevole ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L., ravvisandovi motivazioni d'urgenza rinvenibili nella necessità di approntare tempestivamente i conseguenti procedimenti amministrativi.